



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

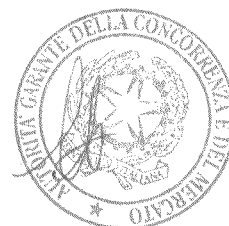


**DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI**

*UFFICIO AFFARI GENERALI E
CONTRATTI*

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

**- OBBLIGHI CONTRATTUALI -
NUMERO GARA 5692885- NUMERO CIG: 586214396E**





AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

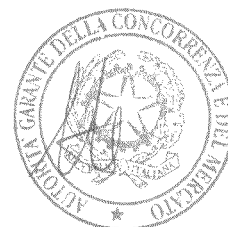
UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

INDICE

<i>Articolo 1 Oggetto del contratto</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 Stipulazione del contratto</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 Oneri contrattuali</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 Condizioni particolari di esecuzione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 9 Quinto d'obbligo</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10 Modalità di pagamento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11 Durata, decorrenza del contratto</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 12 Domicilio legale</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 13 Luogo di esecuzione dell'attività contrattuale</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 14 Riservatezza e protezione dei dati personali</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 15 Subappalto</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 16 Risoluzione del contratto</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 17 Penali</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 18 Foro competente</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 20 Disposizioni finali</i>	<i>9</i>

Per accettazione (timbro e firma) _____





AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI**

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

**OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ**

Articolo 1 Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del contratto l'affidamento a terzi, per la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, del servizio di classificazione informatica del materiale documentale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) così come descritto nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara.

Articolo 2 Stipulazione del contratto

L'operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre quanto di seguito indicato:

- documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo dell'appalto, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, fatta salva la riduzione del 50% nei casi previsti dall'art. 40, co.7, della medesima fonte.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006.

Il servizio sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nella lettera d'invito e negli obblighi contrattuali. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

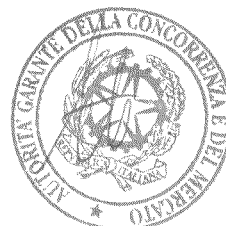
Articolo 3 Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'aggiudicatario.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Per accettazione (timbro e firma) _____





AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

Articolo 5 Condizioni particolari di esecuzione

L'appaltatore, al fine di garantire i livelli occupazionali vigenti, si impegna ad assumere le stesse risorse che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'operatore economico subentrante.

Articolo 6 Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

Il prestatore, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Il prestatore dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale.

Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa regolante la materia.



Per accettazione (timbro e firma) _____



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

Trova applicazione l'art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.

Articolo 9 Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'ammontare presunto dell'appalto. Oltre questo limite l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Articolo 10 Modalità di pagamento

L'importo relativo ai servizi prestati sarà liquidato, dietro rilascio di regolare fattura, in rate mensili posticipate, detratte le eventuali penalità previste dall'art. 17 (Penali). Ogni mese l'operatore economico relazionerà in esito allo stato di avanzamento del servizio in relazione a quanto dichiarato nel piano di esecuzione. Nei trenta giorni successivi l'Autorità provvederà alla verifica di regolare esecuzione del servizio e al pagamento della fattura mediante bonifico bancario da disporre presso l'Istituto bancario e sul conto corrente dedicato, da indicare nella fattura medesima. La fattura dovrà riportare il numero di CIG e il riferimento al contratto, essere trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R oppure consegnato a mano o tramite Agenzia di recapito e dovrà pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Qualora nel corso della suddetta verifica, il servizio eseguito risultasse incompleto o non conforme a quanto richiesto, anche se solo parzialmente, dette attività non verranno liquidate e l'operatore economico dovrà provvedere all'esecuzione del servizio previsto (o ad una nuova esecuzione) nei tempi concordati. Se nella successiva verifica il servizio risultasse nuovamente incompleto o non conforme a quanto richiesto verranno applicate le penali previste all'art. 17 dei presenti obblighi contrattuali.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Articolo 11 Durata, decorrenza del contratto

Il contratto ha durata di trentasei mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Per accettazione (timbro e firma) _____





AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

Articolo 12 Domicilio legale

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto.

L'operatore economico ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio, in mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Operatore economico.

Articolo 13 Luogo di esecuzione dell'attività contrattuale

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte presso la sede dell'Autorità, attualmente in Roma, P.zza G. Verdi n. 6/ A. Il servizio continuerà ad essere erogato, senza alcun onere aggiuntivo, anche nell'eventualità di un trasferimento della sede dell'Autorità nell'ambito del comune di Roma.

Articolo 14 Riservatezza e protezione dei dati personali

Il prestatore s'impegna a garantire, anche per i propri dipendenti, la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Il Fornitore s'impegna, inoltre, a rispettare il divieto di divulgare i dati e le informazioni riservate a terzi, sia verbalmente che per iscritto, assumendosi ogni

Per accettazione (timbro e firma) _____



 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E STRUMENTALI UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ
--	--

responsabilità in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti.

Si evidenzia che i dati personali comunicati dall'Autorità al Fornitore, verranno da questa trattati autonomamente in qualità di Titolare e sotto la propria responsabilità, per la sole finalità previste nel presente incarico, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003.

Nel caso si verificasse la divulgazione delle informazioni suddette ad una terza parte non autorizzata, il Fornitore deve notificare tempestivamente e confermare per iscritto all'Autorità la divulgazione non autorizzata, e adottare tutte le contromisure più idonee.

La violazione degli obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore e dai soggetti sopra indicati dà diritto all'Autorità di risolvere il contratto.

Articolo 15 Subappalto

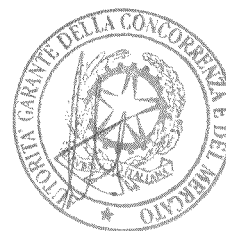
Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio il Servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Al fine di permettere all'Autorità di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, gli operatori economici tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Autorità Garante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Articolo 16 Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R), con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nonché nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 14 (Riservatezza e protezione dei dati personali) e nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

Per accettazione (timbro e firma) _____





AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all'Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria.

Articolo 17 Penali

Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale nella misura massima prevista dall'art. 298 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno formalmente contestate alla Società fornitrice che, nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al prestatore.

L'applicazione delle penali non preclude all'Autorità di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 10 "Risoluzione del contratto".

Articolo 18 Foro competente

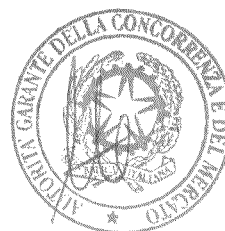
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità Garante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per accettazione (timbro e firma) _____





AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



DIREZIONE CENTRALE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA DEL
MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ

Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010,n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr.articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett .a), n.6 del d.l. n.187/2010).

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).

Articolo 20 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 2,6,8,9,14,16 e 17.

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Per accettazione (timbro e firma)_____

